

CONSULENZE
GEOLOGICHE
MINERARIE
CIVILI

Dott. MAURIZIO FACCHIN
GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 - 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/4124060
Via Don Carlo Gnocchi, 22 - 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/360627

REL.RG/4064-rg/03

COMUNE DI LUMEZZANE

Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane
Provincia di Brescia



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE

Visto da:

Comune di Lumezzane

Redatto da:

Dott. Geol. Maurizio Facchin

.....
Idraulica a cura di:

Dott. Ing. Michele Giorgio

.....
Dott. Geol. Diego Marsetti

Dott. Ing. Antonio Chiusano

.....
Collaborazione


Dott. Marco Farina - Dott. Maurizio Giorgio - Dott. Carlo Bonfanti - Dott. Alberto Orsini

Luglio 2003

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 - 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060
Via Don Gnocchi, 22 - 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627
e-mail: facchin@weblithos.com

Elaborato aggiornato a seguito delle osservazioni contenute nel parere favorevole allo studio (n°36 del 17/03/2004) espresso dalla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio, nonché delle osservazioni accolte dal C.C. in sede di approvazione dello Studio del Reticolo Idrico Minore



CONSULENZE
GEOLOGICHE
MINERARIE
CIVILI

Dott. MAURIZIO FACCHIN
GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/4124060
Via Don Carlo Gnocchi, 22 - 24124 Bergamo
Tel/Fax 035/360627

REL.RG/4064-rg/03

COMUNE DI LUMEZZANE

Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane - BS

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2002 – n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n°7/13950

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE

INDICE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 OGGETTO	4
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	6
CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA	
 COMUNALE	8
ART. 4 FASCE DI RIPETTO DEI CORSI D'ACQUA.....	8
ART. 5 ATTIVITA' VIETATE	9
ART. 6 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE	10
ART. 7 ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA	11
ART. 8 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	12

Elaborato aggiornato a seguito delle osservazioni contenute nel parere favorevole allo studio (n°36 del 17/03/2004) espresso dalla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio, nonché delle osservazioni accolte dal C.C. in sede di approvazione dello Studio del Reticolo Idrico Minore

ART 8.1	Smaltimento delle acque meteoriche.....	12
ART. 8.2	Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio	14
ART. 8.3	Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	15
ART. 8.4	Scarichi in acque superficiali	18
ART. 8.5	Scarico acque di raffreddamento.....	18
ART. 9	RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	19
ART. 10	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	19
ART. 11	PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	19
CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....		20
ART. 12	RICHIESTA DI NULLA-OSTA	20
ART. 13	SANZIONI	22
ART. 14	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	23
ART. 15	POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO.....	28
ART. 16	RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	29

MODULISTICA

Modello 1	Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale.....	I
Modello 2	Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corso d'acqua.....	II
Modello 3	Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua	III
Modello 4	Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali	IV

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "reticolo idrico principale": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VI/47310 del 22 Dicembre 1999;
- b) "reticolo idrico minore": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al "reticolo idrografico principale";
- c) "opere idrauliche": si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche;
- d) "piena ordinaria": l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;
- e) "Polizia Idraulica": le attività di Polizia Idraulica, affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno per scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque;
- f) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- g) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- h) acque di processo": acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- i) "acque di raffreddamento non a contatto": acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.
- j) "acque di raffreddamento a contatto": acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- k) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- l) "acque meteoriche": acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- m) "acque di prima pioggia": acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- n) "acque di seconda pioggia": acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia
- o) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- p) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- q) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- r) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- s) "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 3" ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;

- t) **“insediamento civile”**: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- u) **“nuovo insediamento”**: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore, tutti i corsi d'acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della provincia di Brescia.

Per l'individuazione e la definizione del reticolo idrico minore sono stati seguiti i criteri per la sua individuazione definiti dal punto 4 dell'Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta Regionale n°7/13950 del 1 agosto 2003 verificando la presenza e le caratteristiche dei corsi d'acqua con l'effettuazione di sistematici sopralluoghi in sito come documentato dagli elaborati fotografici allegati allo studio stesso.¹

Il tratto iniziale di un corso d'acqua dalla sorgente al punto ove diventa principale deve sempre essere considerato appartenente al reticolo minore.

Gli elenchi costituenti il reticolo minore del Comune di Lumezzane, sono riportati in forma tabellare; per ogni corso d'acqua sono definite le seguenti informazioni:

- **Numerazione progressiva**: contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d'acqua (il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del comune di appartenenza e da un numero progressivo);
- **Denominazione**: contiene il toponimo del corso d'acqua, così come indicato sulle cartografie allegate in scala 1:5.000;
- **Sbocco**: contiene l'indicazione del corpo ricettore;

Si riporta di seguito l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore del Comune di Lumezzane.

Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore

Num. Progr.	Denominazione	Sbocco
LUM001	Torrente Castolo	Torrente Gobbia
LUM002	Rio Fiori	Torrente Gobbia
LUM003	Torrente Gobbia	Fiume Mella (fuori Comune)

¹ Precisazione aggiunta a seguito delle osservazioni contenute nel parere favorevole allo studio (n°36 del 17/03/2004) espresso dalla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio

LUM004	Rio Renzo	Rio Cocca
LUM005	Rio Cocca	Torrente Gobbia
LUM006	Gazzolo	Torrente Gobbia
LUM007	Prada	Gazzolo
LUM008	Regne 1	Torrente Gobbia
LUM009	Regne 2	Torrente Gobbia
LUM010	Scaletta 1	Torrente Gobbia
LUM011	Scaletta 2	Torrente Gobbia
LUM012	Valle	Torrente Gobbia
LUM013	Regnone	Rio Fiori
LUM014	Tuazzo	Rio Fiori
LUM015	Fontana	Rio Cocca
LUM016	Camisano	Rio Cocca
LUM017	Rio delle Poffe	Torrente Gobbia
LUM018	Rio Mosniga	Torrente Gobbia
LUM019	Torrente Cop	Torrente Gobbia
LUM020	Rio Novegno	Torrente Gobbia
LUM021	Rio Vallardo	Rio Serpendolo
LUM022	Prealpa	Rio Serpendolo
LUM023	Rio Serpendolo	Torrente Garza
LUM024	Rio d'Arte	Rio Porcino
LUM025	Palosso	Rio Porcino
LUM026	Rio Porcino	Torrente Gobbia
LUM027	Predella	Rio Porcino
LUM028	Campo Lupi	Torrente Gobbia
LUM029	Provaglione 1	Torrente Gobbia
LUM030	Provaglione 2	Torrente Gobbia
LUM031	Liziolo	Torrente Gobbia
LUM032	Torrente Faidana	Torrente Gobbia
LUM033	Rio Baione	Torrente Faidana
LUM034	Rio Setteme	Torrente Faidana
LUM035	Rio Dossetti Cocca	Torrente Faidana
LUM036	Rio San Giorgio	Torrente Faidana
LUM037	Rio dei Lupi	Rio Baione
LUM038	Rio Doppo	Torrente Gobbia

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

LUM039	Rio Posa	Faicare
LUM040	Rio Fles	Torrente Garza
LUM041	Faicare	Torrente Garza (fuori Comune)
LUM042	Pascoli	Fontana
LUM043	Costa G.	Torrente Castolo
LUM044	S. Bernardo	Torrente Castolo
LUM045	Legato	Torrente Castolo
LUM046	Bologna	Rio Fiori
LUM047	Bosco	Rio Fiori
LUM048	Rossaghe	Torrente Gobbia
LUM049	Simop	Regnone
LUM050	Rio del Gallo	Bologna
LUM051	Rio Prato Diverso	Bosco
LUM052	Rio del Dossone	Rio Renzo
LUM053	Rio di Valle Mezzana	
LUM054	Rio Singol	Torrente Cop
LUM055	Rio della Brocca	Torrente Cop
LUM056	Valle di Faet	Torrente Gobbia

CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

ART. 4 FASCE DI RIPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle allegate tavola 1 e nella tavola 2, si pone l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

Sono pertanto vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore a 10,00 m dal corso d'acqua che può essere ridotta a 5,00 m nei centri edificati. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

Le recinzioni sono ammesse oltre i 4,00 metri dai corsi d'acqua. Richiesta di recinzioni da realizzare a distanze inferiori saranno valutate di volta in volta in funzione del tipo e delle caratteristiche delle stesse, delle condizioni di sicurezza e delle condizioni idrauliche locali.²

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione all'interno della fascia di rispetto, fatta salva la possibilità di traslare i volumi esistenti e realizzati con idoneo titolo abilitativo immediatamente oltre il limite che demarca l'area soggetta ad inedificabilità assoluta, su aree limitrofe di proprietà o di cui si abbia la disponibilità giuridica;³
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) ex art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 modificato dal DPR 06/06/2001 n°380;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

ART. 5 ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 art. 96. Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

² Precisazione aggiunta a seguito delle osservazioni contenute nel parere favorevole allo studio (n°36 del 17/03/2004) espresso dalla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio

³ Precisazione aggiunta a seguito dell'accoglimento delle osservazioni accolte dal C.C. in sede di approvazione

Sono pertanto altresì vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore a mt 4,00 dal corso d'acqua tombinato, calcolata dal bordo esterno del manufatto.⁴

Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua. Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d'acqua naturali. I tratti di corsi d'acqua naturali che risultano tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Restano fermi i divieti di tombinatura previsti dall'art.41 del D.Lgs. 152/99⁵

ART. 6 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono consentite previa autorizzazione, tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 artt. 97, 98.

Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato 1.

⁴ Precisazione aggiunta a seguito delle osservazioni contenute nel parere favorevole allo studio (n°36 del 17/03/2004) espresso dalla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio

⁵ Precisazione aggiunta a seguito delle osservazioni contenute nel parere favorevole allo studio (n°36 del 17/03/2004) espresso dalla Regione Lombardia – Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio

ART. 7 ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio dell'opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato 2.

ART. 8 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di Polizia Idraulica affidati al Comune, rientra anche il rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque civile e/o industriale meteorica in corsi d'acqua superficiali appartenenti al reticolo idrico minore, sotto l'aspetto della quantità di acqua recapitata.

In particolare occorre prevedere l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate, previa separazione delle acque di prima pioggia, entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori

Si renderà pertanto necessario predisporre la verifica idraulica dei corsi d'acqua superficiali al fine di accertare la compatibilità delle portate recapitate dagli scarichi ove le portate stesse siano superiori al 10% della portata del sistema recipiente.

La verifica idraulica deve essere effettuata valutando la portata con un tempo di ritorno di 20 anni proveniente dallo scarico e la portata defluente nel corso d'acqua, sempre per un tempo di ritorno di 20 anni, riferita alla sezione dello scarico.

Per ogni scarico in corso d'acqua superficiale dovrà prevedersi un manufatto di recapito realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Le domande per l'ottenimento del regolare nulla-osta ai soli fini idraulici per lo scarico civile e/o industriale meteorica in corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato dal modello predisposto dal Comune

ART 8.1 Smaltimento delle acque meteoriche

- 8.1.1. Le acque meteoriche che defluiscono dalle superfici coperte impermeabili, sulle quali avviene il passaggio e/o la sosta di veicoli con superficie impermeabile superiore ai 300 mq ed inferiore ai 2000 mq, ubicati in zone servite da pubblica fognatura possono essere recapitati in fognatura, previa installazione di pozzetti desolatori.
- 8.1.2. Per gli insediamenti produttivi e civili con superficie impermeabile (tetti e piazzali) superiore ai 2000 mq lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire negli strati superficiali del suolo/sottosuolo in caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, si dovranno utilizzare vasche volano ed in ultima istanza l'immissione in corpo d'acqua superficiale. Ogni smaltimento delle acque di seconda pioggia, deve comunque essere preceduto dalla separazione dalle acque di

prima pioggia, realizzando opere di smaltimento con pozzetti di campionamenti distinti.

- 8.1.3 Le acque meteoriche derivanti dai pluviali possono essere recapitate direttamente in pozzi perdenti o in corpo d'acqua superficiale, senza la separazione della acque di prima pioggia, è facoltà del comune prescrivere la loro separazione in caso di possibilità di inquinamento per attività soggette al D.P.R. 203/88.
- 8.1.4 Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione dell'autorità competente.

Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce:

◆ **Portate di acque reflue domestiche e industriali (ex acque nere)**

Per il calcolo delle portate nere in tempo di asciutto si considera il fabbisogno potabile e sanitario desunto dal P.R.R.A.⁶ e precisamente:

a) abitanti residenti

fabbisogno base	200 l/ab. giorno
incremento per classe demografica	
< 5.000 abit.	60 l/ab giorno
5.000 - 10.000	80 l/ab giorno
10.000 - 50.000	100 l/ab giorno
<i>omissis</i>	

- b) popolazione stabile non residente** 200 l/ab giorno
- c) popolazione fluttuante** 200 l/ab giorno
- d) popolazione senza pernottamento ,**
compresi gli addetti ad attività lavorative 80 l/ab giorno
- e) addetti a futuri insediamenti produttivi** 20 mc/giorno ha

Per i fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche il valore massimo da prendere in considerazione è di 36 mc/giorno ha.

◆ **Portate miste**

Nel caso di sistemi di fognatura unitari, la portata nera da addurre direttamente alla depurazione senza preventiva raccolta in vasche di accumulo è assunta, secondo il P.R.R.A., pari al più elevato dei seguenti valori:

⁶ Regione Lombardia: Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.): criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde

- a) apporto pro capite di 750 l per abitante equivalente il giorno, uniformemente distribuito nelle 24 ore. Il valore è incrementato a 1000 l quando le acque sfiorate non sono avviate alle vasche di pioggia e sono recapitate in laghi, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo;
- b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per quanto attiene gli apporti civili e come media sulle 12 ore per quanto attiene gli scarichi industriali. Nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti superino il 50% del totale, il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5.

Tutte le reti di fognatura unitarie debbono inoltre essere dotate di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica per le acque di pioggia. Esse devono essere costruite in corrispondenza degli scaricatori di piena onde trattenere un'aliquota di acqua sfiorata; detta aliquota varia secondo il ricettore finale, da 25 a 50 mc/ha a seconda che il ricettore sia un corso d'acqua di classe C e D o corsi d'acqua di classe A e B, laghi o suolo/strati superficiali del sottosuolo. Per il volume per ettaro di superficie impermeabile s'intende la superficie impermeabile effettivamente drenata dalla rete fognaria sottesa dallo scaricatore; la superficie scolante impermeabile è da considerarsi pari al prodotto dell'effettiva area scolante A ragguagliata al coefficiente d'assorbimento medio ponderale Φ .

◆ **Vasche volano**

Le vasche volano servono per limitare le entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore finale; il PRRA indica due valori limite:

- 20 l/sec** per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree di nuovi insediamenti residenziali e industriale;
- 40 l/sec** per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree già insediate sul territorio

ART. 8.2 Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

- 8.2.1. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
- 8.2.2. Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per

quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate, di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 62/85.

- 8.2.3 Per la separazione delle acque di prima pioggia non dovranno essere utilizzati i pozzetti prefabbricati in quanto gli stessi non separano solo le acque di prima pioggia, individuate al punto 8.1, ma per tutto l'evento meteorico fanno confluire il refluo anche in pubblica fognatura. Dovranno pertanto essere create delle vasche dimensionate in modo esatto per contenere solo le acque di prima pioggia. Una volta riempita la vasca, tramite l'utilizzo di una sonda di livello (galleggiante) una paratoia dovrà chiudere l'entrata, il rimanente refluo e cioè l'acqua di seconda pioggia, dovrà trovare diverso recapito dalla fognatura. Al termine dell'evento meteorico, tramite una pompa, la vasca dovrà svuotarsi per la successiva pioggia in un arco di tempo di 24 ore.

ART. 8.3 Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

- 8.3.1 È proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo scarichi provenienti da stabilimenti industriali e civili fatta eccezione per l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, ovvero, se più restrittivi, ai limiti fissati dalle normative regionali vigenti.
- 8.3.2 I titolari degli insediamenti produttivi o civili, aventi scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.
- 8.3.3 L'Ente Gestore della pubblica fognatura valuterà, caso per caso, le acque raccolte dai pluviali, autorizzando, sulla base del parere tecnico dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, quelle che possono essere recapitate direttamente sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo attraverso pozzetti e canali a tenuta, tutto ciò in modo tale che non permetta l'infiltrazione di altri scarichi e che si raggiunga una profondità congrua a toccare gli strati permeabili del sottosuolo.
- 8.3.4 Le acque provenienti dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, quali depositi scoperti, parcheggi, cortili di transito e/o carico

e scarico di veicoli, non devono mai essere direttamente assorbite, ma devono essere convogliate separatamente, in modo da sversare quelle di prima pioggia in pubblica fognatura, e disperdere le restanti sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo evitando il contatto diretto con la falda acquifera.

- 8.3.5 L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può altresì prescrivere un desoleatore per trattenerne oli e grassi perduti dagli automezzi.
- 8.3.6 L'autorizzazione verrà rilasciata dall'autorità competente per i casi previsti dalla normativa vigente tenendo conto anche dei criteri geologici previsti come supporto al piano regolatore vigente (Legge Regionale 24 novembre 1997 n° 41) nonché al DM 11 marzo 1988 del Ministero dei Lavori Pubblici.
- 8.3.7 Al fine di un corretto calcolo del dimensionamento dei pozzi perdenti, si dovranno prendere in considerazione sia le caratteristiche geologiche, al fine di valutare il potere assorbente del terreno, nonché idrogeologiche per la determinazione del carico idraulico. Dovrà essere presentata al Comune una relazione riportante quanto sopra richiesto, corredata dai disegni costruttivi e firmata da geologo abilitato.

La relazione geologica dovrà contenere:

- inquadramento geografico e geologico con indicazione delle coordinate geografiche e chilometriche per la localizzazione del pozzo perdente;
- inquadramento idrografico ed idrogeologico con particolare attenzione alla soggiacenza della falda acquifera;
- inquadramento climatologico con particolare attenzione alle precipitazioni massime nell'ambito giornaliero (calcolo delle precipitazioni intense);
- determinazione del coefficiente di permeabilità e la capacità disperdente della coltre superficiale – considerazioni sulla granulometria dei terreni secondo la tabella di seguito riportata;
- calcolo volumetrico delle acque da smaltire;
- dimensionamento dei pozzi perdenti.

- 8.3.8 Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui domestici e/o industriali, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi secondo quanto previsto dal nuovo D.Lgs n° 152/99 s.m.i. e, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

8.3.9 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Tabella 1 – Campo di variabilità della permeabilità dei terreni (da “Geotecnica e Tecnica delle Fondazioni” Carlo Cestelli Guidi, Hoepli, 1987)

K (cm/sec)	10 ²	10 ¹	10 ⁰	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵	10 ⁻⁶	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸	10 ⁻⁹
DRENAGGIO	BUONO					POVERO			TERRENI PRATICAMENTE IMPERMEABILI			
	Ghiaia pulita	Sabbia pulita e miscele di sabbia e ghiaia pulita			Sabbia fina, limi organici ed inorganici, miscele di sabbia, limo e argilla, depositi di argilla stratificati			Terreni impermeabili, argille omogenee sotto la zona alterata dagli agenti atmosferici				
				Terreni impermeabili modificati dagli effetti della vegetazione e del tempo								

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

ART. 8.4 Scarichi in acque superficiali

- 8.4.1 Gli scarichi di acque reflue in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni, le acque reflue urbane sono altresì soggette al rispetto dei limiti di cui alle tabella 1 e 2 del D.lgs 152/99 s.m.i.
- 8.4.2 Lo scarico deve essere regolarmente autorizzato dall'autorità competente.

ART. 8.5 Scarico acque di raffreddamento

- 8.5.1 È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali.
- 8.5.2 Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.
- 8.5.3 Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, valuterà caso per caso tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico la possibilità di immissione in pubblica fognatura.

ART. 9 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento e dal D.Lgs n°490 del 29 ottobre 1999.

ART. 11 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale e dovrà essere predisposta come modello predisposto dal Comune.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (comma 4 del d.lgs. 152/1999).

CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 12 RICHIESTA DI NULLA-OSTA

- **Attraversamenti aerei**
- **Attraversamenti in sub-alveo**
- **Viabilità**
- **Viabilità sotterranea**
- **Transito di sommità arginale**

- 12.1) La richiesta di nulla-Osta, per le varie tipologie, deve essere richiesta al Comune competente per territorio in triplice copia, utilizzando gli appositi moduli allegati.
- 12.2) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che ne assume obblighi e diritti.
- 12.3) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore della condotta di scarico
- 12.4) Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
- 12.5) Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio può trasmettere copia della richiesta di autorizzazione agli Enti preposti in materia per eventuali pareri. Il Comune entro 60 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari.
- 12.4) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore del Comune relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a **€ 100,00=**. In caso di mancato versamento, il Comune non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per

- il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento.
- 12.5) La presentazione di domanda di richiesta di nulla-osta parere idraulico non correttamente completa dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadenza e archiviazione della stessa.
- 12.6) L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune e/o altri Enti interessati, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata per incongruità tecnica, ovvero per altro grave motivo, il Comune sono autorizzati a trattenere l'anticipo versato in acconto dal privato.
- 12.7) L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.
- 12.8) L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata di 8 ANNI (otto) successivi e continui a far tempo dalla data di notifica del relativo decreto di autorizzazione da emettersi a cura del Comune. L'autorizzazione può essere rinnovata, su apposita istanza, entro 1 (uno) anno dalla data di scadenza. L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, senza che la ditta richiedente possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta
- 12.9) L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune, alla demolizione delle opere realizzate.
- 12.10) Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto autorizzativo

ART. 13 SANZIONI

- 13.1) Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque senza l'autorizzazione e/o parere idraulico, effettui attraversamenti aerei od in subalveo o quant'altro intervento che rientri nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui ad effettuare o mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 5.000= a Euro 50.000=.
- 13.2) Per chi non ottempera nei tempi prestabiliti dal Comune per le eventuali richieste di integrazioni alla documentazione di rito o quanto necessario per la definizione del rilascio del parere idraulico, e' punito con la sanzione amministrativa di Euro 1.000,00=

Prima di attuare le misure di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultano fondate, il Responsabile del Servizio del Comune dà atto alla procedura di revoca dell'autorizzazione.

ART. 14 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono di seguito riportati:

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692)
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n°7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950)

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)*	
			Canone	Imposta Regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,15 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, olodotti, acquedotto, fognature			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre i 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopeditone (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1,50l)			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ²			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/ residenziale/pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/ residenziale/ pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre i 100mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	

L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

NOTE: Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua: nel caso in cui l'attraversamento preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

		Autorizzazione ai soli fino idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)	
			Canone	Imposta reginale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m)			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/ residenza/ uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili fino a una superficie di 20m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	-uso agricolo		€ 3,04 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionete in territorio demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100mm di diametro € 1,01 al ml- superiore a 100mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto, l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale,			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/ industriale		Canone= superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n°203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazioni di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€130,82	
	nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	, pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è aumentato del 30%			
F	Sfalcio erbe- taglio piante			
F.2	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
	su sponde, argini, sommità arginali e aree di asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognature	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici			
G.3.1	-fino a 5.000 ab	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5.000 e i 50.000 ab	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50.000 e i 100.000 ab	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100.000 ab	€ 1.468,27	€ 1.468,27	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione aree demaniali			
H.1	Area per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone massimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15x15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m² di superficie		€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m² di superficie		€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m² di superficie: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione in area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n° 52 e successive mod.)		gratuito	

L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo della fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n°9, 10, 13, della legge 3 maggio 1982, n° 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e l'art. 6 d.lgs. 18 maggio 2001, n°228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n° 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

NOTE GENERALI

- ⇒ Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica autorità, realizzate da Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n° 8743).
- ⇒ I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori di € calcolati distintamente dall' Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n°692).
- ⇒ I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- ⇒ Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
- ⇒ Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- ⇒ Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n° 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- ⇒ **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

ART. 15 POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o quant'altri inerenti la disciplina della Polizia Idraulica, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento in corsi d'acqua superficiali, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- realizzazioni di briglie, ponti, attraversamenti, aree di occupazioni temporali, canalizzazioni sotterranee, viabilità nel caso in cui si verificano calamità naturali

ART. 16 RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificativa dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

COMUNE DI LUMEZZANE

Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane

Provincia di Brescia

Modello 1 Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

COMUNE DI LUMEZZANE

*Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane
Provincia di Brescia*

Modello 2 Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corso d'acqua

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

COMUNE DI LUMEZZANE

Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane

Provincia di Brescia

Modello 3 Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo scarico in corso d'acqua

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com

COMUNE DI LUMEZZANE

Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane

Provincia di Brescia

Modello 4 Autorizzazione ai soli fini idraulici per occupazione di aree demaniali

DOTT. MAURIZIO FACCHIN – GEOLOGO - PERITO MINERARIO

Via F. Corridoni, 27 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 4124060

Via Don Gnocchi, 22 – 24124 Bergamo Tel/Fax 035 360627

e-mail: facchin@weblithos.com